

STATUTO SEZIONE C.A.I. ASPROMONTE REGGIO CALABRIA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' fondata nel 1932 con sede in Reggio Calabria l'associazione denominata "Club Alpino Italiano Sezione di Reggio Calabria" e sigla "CAI Sezione di Reggio Calabria". Essa è anche denominata dal 5 luglio 1952 "CAI Sezione Aspromonte (Reggio Calabria)".

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 La Sezione è struttura periferica del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato ed uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II


SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e della tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi montani e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo



giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero delle vittime;

i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.



TITOLO III

SOCI

Art. 6 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilito dagli artt. 1, 2 e 3 del titolo II dello Statuto del CAI.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 11 I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti all' art. 4 del titolo II dello Statuto del CAI e al Capo IV del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art 12 La qualità di socio cessa per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto all'art. 5 titolo II dello Statuto del CAI e al Capo V del Titolo II del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite. Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dello stesso Regolamento disciplinare.

TITOLO IV

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 14 Sono organi dell'associazione:

- l' Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti. Il candidato alla carica sociale di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni compiuti. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico. Gli eletti alle cariche sociali durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili ad eccezione del Presidente che, dopo due incarichi consecutivi, può essere rieletto dopo almeno un anno d'interruzione così come previsto dall'art. VIII 1 dello statuto e art. VIII.II.5 del Regolamento Generale del CAI.

Capo 1°

Art. 16 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e il Presidente;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. Per le forme di pubblicità di convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo si potranno utilizzare il sito internet della sezione, l'albo sezionale ed ogni altra forma di comunicazione ritenuta opportuna.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso sottoscritto dai soci e/o spedito tramite raccomandata A/R, o a mezzo di sistemi telematici (email, sms, fax, ecc.), che il socio indicherà unitamente al relativo recapito. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della convocazione. Deve essere esposto nella sede sociale, deve essere sottoscritto o pervenire ai soci, almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.


Art. 18 Hanno diritto di essere avvisati, di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I soci minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come



candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso, pertanto, dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La proposta di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto, sentito il parere della Sede Centrale.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni con decorrenza dal giorno successivo alla deliberazione. Dette delibere si considerano conosciute da tutti i soci il giorno successivo al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI a norma dell'art. 5 comma 3 titolo I dello Statuto del CAI.



Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n. 8 membri più il Presidente eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Vice Presidente e il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto nelle riunioni del consiglio.

Art. 23 Gli eletti durano in carica n 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n.6 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, possibilmente una volta al mese, mediante avviso presso l'albo sezionale e per e mail contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione. Per tali convocazioni non sono richieste particolari formalità purché sia fornita in qualsiasi modo la prova della ricezione dell'avviso da parte di tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha partecipato alla riunione.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può

altresi invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
- nomina i delegati della sezione presso gli organi superiori, commissioni o consulte esterne all'associazione.

Capo 3° PRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica del Consiglio medesimo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

Capo 4° TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; effettua i pagamenti secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; firma i bilanci unitamente al Presidente.

Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5° COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce quando ne ravvisa la necessità; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone o ratificando il relativo Regolamento.

Art. 33 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 34 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione dei competenti organi superiori del CAI.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio Regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 37 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 38 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club alpino italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrazione per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Calabria.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.



TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione nascenti dal rapporto associativo non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

L'organo competente ad esperire il tentativo è il Collegio Regionale dei Proibiviri:

- per le controversie tra soci;
- per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 40 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento disciplinare del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. Il presente statuto - approvato dall'Assemblea dei Soci del 19 marzo 2009 previo recepimento delle indicazioni del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI inviate con lettera del 17 febbraio 2009 prot.427 - verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci. Il presente statuto entra immediatamente in vigore essendo già stato approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI in data 07 febbraio 2009.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci
(Geom. Roberto Laganà)

Il Presidente della Sezione
(Avv. Alessandro Travia)

